

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (2022)

Le presenti "condizioni" regolano il rapporto tra BMW Italia Retail Srl (in seguito denominata BMW) e il contraente fornitore (in seguito denominato: FORNITORE).

Condizioni diverse avranno efficacia solo nel caso che siano state approvate per iscritto da BMW e dal Fornitore.

1.ORDINI

1.1 Le presenti condizioni generali trovano applicazione per qualsiasi ordine conferito da BMW e/o rapporto anche futuro di fornitura intercorrente tra BMW e il fornitore.

1.2 Eventuali condizioni particolari anche in deroga a quelle generali, dovranno essere espressamente indicate nel contesto dell'ordine o concordate con lettera a parte.

1.3 L'ordine non è cedibile a terzi e si intende perfezionato quando perviene a BMW l'accettazione da parte del Fornitore. Qualora l'accettazione non pervenga entro 15 giorni dalla data dell'ordine, è in facoltà di BMW di stornare l'ordine conferito, previa comunicazione scritta a mezzo r.r..

1.4 Se il Fornitore modificasse all'atto dell'accettazione le presenti condizioni, il rapporto contrattuale si perfezionerà nel momento in cui BMW riceverà dal Fornitore l'accettazione delle condizioni contrattuali qui riportate, salvo specifica approvazione delle modifiche proposte dal Fornitore.

1.5 Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con BMW ed a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l'esecuzione dell'ordine o più in generale in connessione con il rapporto che lega il Fornitore stesso con BMW

2.TERMINI DI CONSEGNA – PROROGA PER FORZA MAGGIORE E/O FORTUITO CLAUSOLA PENALE E RISOLUTIVA ESPRESSA

2.1 In caso di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore, BMW, avrà, a sua scelta, una delle seguenti facoltà:

a) pretendere l'esecuzione dell'ordine, in tutto o in parte, ed applicare una penalità convenzionale, salvo diversa misura eventualmente pattuita, all'1% del valore della merce non consegnata per ogni settimana di ritardo, e fino a un massimo del 4% del valore totale dell'ordine, per un massimo di 4 settimane;

b) approvvisionare altrove ed in qualunque momento, in tutto o in parte, gli ordini a spese e rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione scritta al Fornitore, a mezzo raccomandata r.r.;

c) risolvere, con effetto immediato, l'ordine di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata r.r.;

d) è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.

2.2 Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le parti in relazione all'impedimento e ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente BMW, a mezzo telegramma, dell'insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia preso tutti i provvedimenti necessari atti a limitarne gli effetti

2.3 La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. E' precisato inoltre che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi di eventuali sub-fornitori.

2.4 Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 20 giorni, o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con la programmazione di BMW, quest'ultima avrà diritto di risolvere l'ordine, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al fornitore, a mezzo raccomandata r.r.

2.5 Nel caso che intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più, in caso di fallimento, concordato o qualsiasi altra procedura concorsuale a carico dell'impresa del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, BMW avrà facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.

2.6 Si considerano immediatamente suscettibili di ritardare l'esecuzione dell'ordine le seguenti circostanze: calamità naturali, interruzione dei trasporti, e, in genere, ogni evento indipendente dalla volontà del Fornitore.

2.7 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle parti, non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell'altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse.

2.8 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. il Contratto dovrà ritenersi risolto di diritto qualora:

a) il Fornitore o il subappaltatore ingaggiato da quest'ultimo non rispetti o violi una disposizione di legge vigente in materia applicabile direttamente o indirettamente alle Prestazioni oggetto del Contratto;

b) il Fornitore o il subappaltatore ingaggiato da quest'ultimo violi le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da BMW Italia Retail, di cui al successivo art. 13;

c) intervengano circostanze tali da far ritenere inequivocabilmente che il Fornitore non sia in grado di assicurare il corretto ed il tempestivo assolvimento delle Prestazioni convenute;

d) il Fornitore abbia ceduto l'impresa ovvero abbia cessato l'attività e ciò non consenta di adempiere alle Prestazioni convenute;

e) il Fornitore non garantisca il corretto svolgimento o rifiuti l'esecuzione di Audit richiesti da BMW Italia Retail o qualora l'Audit abbia rivelato che le misure adottate dal Fornitore risultano gravemente inadeguate rispetto alla Normativa Privacy Applicabile, ovvero in contrasto con le istruzioni fornite in ambito da BMW Italia Retail con la "Nomina a Responsabile del Trattamento", ove presente, e non siano sanabili tempestivamente, di cui al successivo art. 11.

3.QUALITA' DELLE FORNITURE

3.1 Il fornitore si obbliga ad effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire l'affidabilità e l'idoneità dell'ordine eseguito.

3.2 Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore nell'esecuzione dell'ordine se non a seguito di autorizzazione scritta di BMW.

3.3 La mera consegna dei prodotti non comporta accettazione tacita della merce, in quanto il suo stato, quantità e qualità dovranno essere accertati da BMW

4.DEROGA AI TERMINI DI DECADENZA PER LA DENUNCIA DEI VIZI.

4.1 La denuncia dei vizi e/o difetti della merce consegnata, potrà sempre essere fatta da BMW entro nove mesi dalla ricezione della merce stessa, questo anche quando la merce fosse già stata messa in lavorazione e le relative fatture fossero già state pagate. In presenza di eventuali prodotti difettosi, BMW potrà chiedere la loro restituzione o rifiutare i soli prodotti di scarto o l'intero lotto senza chiederne sostituzione.

5.PREZZI E PAGAMENTO

5.1 I prezzi esposti sull'ordinazione sono suscettibili di variazione e sono comprensivi delle tariffe doganali, dei trasporti sia nazionali sia internazionali e ciò fino al momento della consegna. Sui prezzi esposti nell'ordinazione non si accettano maggiorazioni né arrotondamenti.

5.2 Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche di lavorazione dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso si riterranno validi e vincolanti per BMW solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.

5.3 BMW procederà al pagamento nel modo e alla scadenza pattuita subordinatamente al ricevimento di un estratto conto delle fatture emesse, separatamente per ogni scadenza. BMW non accetterà tratte per il pagamento delle forniture e in ogni caso, se venissero emesse tratte, queste non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro. Inoltre il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione e/o delega sotto qualsiasi forma.

6.GARANZIE

6.1 Il Fornitore garantisce che il prodotto fornito è esente da qualsiasi vizio e/o difetto, per il periodo di 12 mesi dalla data di consegna, salvo quanto diversamente contenuto tra le parti.

6.2 Se i vizi e/o difetti sulla merce fornita venissero rilevati presso la clientela BMW, il Fornitore è tenuto, a discrezione di BMW, alla sostituzione gratuita o all'accettazione di un addebito pari al prezzo di acquisto.

6.3 Nel caso in cui BMW fosse convenuta in giudizio, per responsabilità civile o contrattuale o da prodotto, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dell'ordine fornito, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne BMW ed a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima. BMW è tenuta ad informare il Fornitore non appena abbia appreso che la violazione della norma o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità o non affidabilità dell'ordine fornito dal Fornitore.

7. FATTURE E BOLLE DI CONSEGNA

7.1 Le fatture devono enunciare i prodotti e/o le prestazioni di un solo ordine e soggetti alla medesima aliquota IVA. Sulle fatture deve essere riportato il numero d'ordine, il numero delle bollette relative e l'elencazione dei prodotti nella progressione delle bolle.

7.2 I prodotti dovranno sempre essere accompagnati da bolle contenenti l'indicazione del nome del Fornitore, codice, disegno e/o denominazione del prodotto, data di spedizione, numero d'ordine, numero di magazzino e/o Servizio, quantitativo per ogni consegna, numero di colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta dalla legge. Ogni bolla dovrà contenere i prodotti di una sola ordinazione.

8. I DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALI

8.1 Il Fornitore è tenuto a comunicare a BMW se è titolare o licenziatario di diritti industriali afferenti la propria produzione e/o tecnologia della fornitura, nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi. Inoltre il Fornitore è tenuto a non eseguire forniture per sopravvenuta indisponibilità per brevetti o licenze appartenenti a terzi e si obbliga a tenere BMW sollevata e indenne da ogni azione promossa da terzi per diritti industriali sulla merce fornita.

9. INFORMAZIONI TECNICHE-DIVIETO DI PUBBLICITA'

9.1 I disegni, capitolati, norme, tabelle ed eventuali altri documentazioni tecniche, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature del Fornitore, restano di proprietà di BMW e possono venire usati soltanto per l'esecuzione dei suoi ordini. Il Fornitore non può copiarli o riprodurli né trasmetterli a terzi senza l'autorizzazione scritta di BMW. Il Fornitore riconosce per illeciti, (al di fuori della fornitura richiesta), la fabbricazione e il commercio di prodotti realizzati su disegni, modelli, campioni di BMW tanto per produzione che per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego con richiamo, e non, ai marchi o ai disegni distintivi di BMW.

9.2 Qualsiasi pubblicità che faccia riferimento alle forniture effettuate da BMW dovrà essere preventivamente autorizzata di volta in volta da BMW stessa.

9.3 Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica nonché i modelli o i campioni) che BMW comunichi o metta a disposizione del Fornitore restano di proprietà esclusiva di BMW e possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione degli ordini di BMW. In relazione ad esse il Fornitore è tenuto a:

a) conservarle con la massima cura e riservatezza ed impedirne la divulgazione;
b) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo con lui cooperante al quale sia stato autorizzato a BMW a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine.

10. CORRETTEZZA PROFESSIONALE

Il Fornitore si impegna:

a) ad onorare il generale dovere di lealtà e probità professionale ed il più generale dovere di "discrezione" verso BMW;

b) a tenere un comportamento leale verso BMW in modo da tutelarne gli interessi;

c) a non agire, in violazione dello spirito di partnership, in concorrenza con BMW;

d) a non sostituirsi, nemmeno parzialmente, a BMW nel servizio di assistenza alla clientela, approfittando della conoscenza di questa ed assicurando di essere in grado di sostituirsi a BMW nell'esecuzione dei lavori stessi; se non in funzione di quanto previsto negli accordi intercorsi tra le Parti (contratti, capitolati, ordini, ecc.)

e) a prontamente modificare, ove sia richiesto per iscritto da BMW, le caratteristiche dell'ordine e a cessare la fornitura ordinata.

11 PROTEZIONE DEI DATI

11.1 Il Fornitore garantirà il rispetto di tutte le normative in materia e in vigore durante il periodo di esecuzione delle prestazioni ivi compresa, ove applicabile, della normativa privacy vigente e specificatamente il Regolamento Europeo 679/2016 ("**GDPR**") e le altre normative italiane di coordinamento con il GDPR stesso (d'ora innanzi "Normativa Privacy Applicabile"), indipendentemente dal fatto che egli si avvalga direttamente o indirettamente di subappaltatori.

Il Fornitore provvederà a garantire e a tenere indenne BMW Italia Retail Srl per gli eventuali danni dovessero essere richiesti da terze parti causate dal Fornitore, ovvero da un suo subappaltatore, causati dal mancato rispetto o dalla violazione di una normativa applicabile in materia, anche in tema di trattamento del personale del Fornitore. Le Parti si impegnano a conservare presso i propri archivi i dati che le riguardano e a trattare tutti i dati sensibili utili unicamente ai fini dello svolgimento dei reciproci rapporti commerciali e referenze commerciali.

Le Parti riconoscono che BMW Italia Retail, nell'esecuzione dei rapporti contrattuali assunti potrà venire a conoscenza dei dati dei dipendenti del Fornitore. A tal fine quest'ultimo si obbliga a consegnare, per conto della stessa BMW Italia Retail, l'informativa allegata alle presenti condizioni generali a tutte le persone fisiche i cui dati, nell'ambito dei suddetti rapporti contrattuali, potranno essere trattati da BMW Italia Retail.

11.2 Il Fornitore si impegna sin d'ora ad accettare, nei modi ritenuti più opportuni da BMW Italia Retail, l'esecuzione di verifiche e controlli (d'ora innanzi "**Audit**") – tramite l'invio presso i propri locali di funzionari a ciò delegati e/o tramite l'invio di check-list – tese a vigilare sulla puntuale osservanza della Normativa Privacy Applicabile, qualora le Prestazioni implicino attività di trattamento di dati personali. Resta inteso che per l'esecuzione degli Audit nessuna pretesa di rimborso di costi potrà essere avanzata dal Fornitore nei confronti di BMW Italia Retail.

Gli Audit potranno essere effettuati prima di ogni trattamento e, in ogni caso, con successiva cadenza regolare ogni [3] anni. Qualora all'esito dell'Audit effettuato BMW Italia Retail rilevasse la necessità di richiedere degli adeguamenti al Fornitore per gravi non conformità rispetto alla Normativa Privacy Applicabile, quest'ultimo si obbliga ad adempiere alle anzidette richieste e a sottoscrivere nuova "Nomina a Responsabile del Trattamento" integrata delle ulteriori istruzioni.

12. GARANZIE PARTICOLARI DEL FORNITORE E OBBLIGO RISARCITORIO E DI MANLEVA

Il Fornitore garantisce che:

- non verranno effettuati accessi ai sistemi informatici di BMW da parte di terzi non autorizzati da entrambi i contraenti e di aver messo in atto tutte le procedure di sicurezza volte a prevenire tali rischi, anche per quanto riguarda eventuali connessioni con detti terzi;

- non divulgherà a terzi le informazioni di cui potrebbe venire a conoscenza in esecuzione del presente contratto.

Il suddetto obbligo di non divulgazione viene espressamente assunto per sé e per i propri dipendenti e/o subfornitori;

- il proprio Hardware è conforme alle specifiche ricevute da BMW.

Qualora per qualsiasi ragione BMW Italia Retail dovesse subire pregiudizio del trattamento dei dati sopra menzionati da parte del Fornitore, il Fornitore si obbliga a corrispondere a BMW Italia Retail la somma di € 50.000 (cinquantamila), a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art.1382 c.c., in ragione di ciascun fatto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Con la sottoscrizione del presente contratto, il

Fornitore riconosce l'assoluta rilevanza dell'interesse di BMW Italia Retail alla riservatezza e confidenzialità delle Informazioni e, conseguentemente, l'equità dell'importo della penale.

13. CODICE ETICO

13.1 Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore dichiara di avere preso attenta visione e di impegnarsi a rispettare le norme ed i principi etici stabiliti nel "Codice Etico" – il cui contenuto è disponibile sul sito www.bmwroma.bmw.it - che BMW Italia Retail S.r.l. ha adottato e nel quale sono definiti i valori ai quali si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore dichiara altresì di impegnarsi nel summenzionato "Codice Etico" ed eventualmente segnalare all'Organismo di Vigilanza (OdV) di BMW Italia Retail (indirizzo e-mail: odv_bmwretail@bmw.it) così come previsto all'art. 5.2.2.1 dello stesso, eventuali comportamenti illeciti di cui dovesse venire a conoscenza, essendo consapevole delle conseguenze che potrebbero derivargli dall'art. 5.2.2.3 del Codice stesso.

14. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

14.1 Foro esclusivamente competente per qualsiasi vertenza dovesse sorgere tra le parti per l'interpretazione, esecuzione o, comunque, connessa con l'"ordine" regolato da queste condizioni sarà esclusivamente quello di Roma.

Firma e timbro per accettazione

Il sottoscritto Fornitore dichiara espressamente di accettare integralmente tutte le clausole su riportate ed in particolare anche agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C di approvare specificatamente quelle di cui ai punti: 1. Ordini; 2. Termini di consegna – Proroga per forza maggiore e/o fortuito – clausola Penale e risolutiva espressa; 3. Qualità delle forniture; 4. Deroga ai termini di decadenza per la denuncia dei vizi; 5. Prezzi e pagamento; 6. Garanzie; 8. Diritti di proprietà industriali; 9. Informazioni tecniche – Divieto di pubblicità; 10. Correttezza professionale; 11. Protezione dei dati; 12. Garanzie particolari del Fornitore e obbligo risarcitorio di manleva; 13. Codice Etico; 14. Foro esclusivamente competente.

Firma e timbro per accettazione
